



Comune di Azzano Mella
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

con delibera C.C. n. 37 del 31 agosto 2011
con delibera C.C. n°15 del 24 aprile 2013

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

NORMATIVA GENERALE

CAPO I: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SEDE FISSA

CAPO II: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE

CAPO III: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI
FIERE E SAGRE

ABROGAZIONI E RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI
LEGGE

NORMATIVA GENERALE

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel mercato comunale e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 02/02/2010 n°6.

Il Regolamento viene approvato dal consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Il Regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.

Agli effetti del presente Regolamento si intendono le definizioni stabilite dall'art.27 del D.Lgs 114/1998 e dalla L.R. 6/2010.

CAPO I: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SEDE FISSA

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire, all'interno del mercato settimanale del COMUNE DI AZZANO MELLA, il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs 31/03/1998 n°114, della Legge Regionale 02/02/2010 n°6 e del D.Lgs 26/03/2010 n°59.

ART.1 Tipologia, luogo ed orario di svolgimento

Il mercato ha frequenza settimanale: si svolge, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, nella giornata di venerdì, nell'area delimitata dalla planimetria allegata.

Non è ammesso installare attrezzature e mezzi nel mercato prima delle ore 6.00 e sgombrare il posteggio prima delle ore 12.00, salvo in caso di particolari avverse condizioni climatiche o in situazioni di comprovata necessità.

Alle ore 14.30, inderogabilmente, tutte le aree interessate devono essere completamente libere da automezzi ed attrezzature.

ART. 2 Dimensionamento ed articolazione merceologica

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari prestabiliti. Le metrature assegnate agli operatori commerciali si intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali, compresi gli eventuali veicoli utilizzati dall'operatore. Per comprovate necessità riconosciute dall'Amministrazione Comunale sono possibili occupazioni diverse da quelle originariamente assegnate.

Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato del Venerdì sono pari a n°15.

In virtù di tale situazione il mercato risulta così articolato:

-n°3 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari: dolciumi, frutta e verdura, pesce fresco e fritto, salumi e polli allo spiedo;

-n°8 posteggi destinati alla vendita di abbigliamento, accessori ed affini: abbigliamento uomo- donna, abbigliamento bambino, intimo e calze, scarpe e borse;

-n°3 posteggi destinati alla vendita di generi diversi non alimentari: tende-tappeti-biancheria per la casa, bigiotteria, detersivi, ferramenta e merceria, fiori e piante;

-n°1 posteggi riservati alla vendita da parte di produttori agricoli.

Nessun posteggio è riservato agli operatori che esercitano l'attività con sistema del "battitore" di cui all'art.26 della Legge Regionale 6/2010.

ART.3 Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART.4 Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile del mercato.

ART.5 Modifiche

Salvo quanto sotto indicato, eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione e del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge.

Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, il nuovo posizionamento degli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità, elencate in ordine di precedenza:

- anzianità di presenza storica sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Sono comunque fatte salve le esigenze legate ad una ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Qualora per motivi di comprovata necessità, quali per esempio quelli relativi al traffico, alla manutenzione di strade e/o edifici e allo svolgimento di particolari manifestazioni pubbliche, si dovesse procedere a spostamenti temporanei e limitati dell'area di ubicazione dei mercati, il Sindaco potrà provvedere direttamente con Ordinanza motivata.

ART. 6 Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione in concessione del posteggio ha validità decennale ed è assegnata a favore dei titolari di autorizzazione di cui all'art.69 e 70, D.Lgs 59/2010, secondo la graduatoria predisposta dal Comune ai sensi dell'art.23 Legge Regionale 6/2010.

I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 7.45 sono assegnati in via provvisoria ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo "A" se non titolari nel giorno e nelle ore del mercato di altro posteggio in concessione o di tipo "B", a condizione che i medesimi siano presenti all'atto di assegnazione giornaliera e che non dispongano di altri posteggi nella medesima giornata di mercato.

L'assegnazione è effettuata tramite una graduatoria formata sulla base della maggiore anzianità di spunta e possibilmente nel rispetto del settore merceologico relativo al posteggio non occupato.

A parità di settore merceologico e di anzianità di spunta, al fine della formazione della graduatoria di cui sopra si considera l'ordine cronologico di presentazione della domanda di assegnazione del posteggio. In caso di ulteriore parità, si considera la data di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

L'anzianità di spunta è determinata dalle presenze nei mercati.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria con perdita di ogni diritto.

ART.7 Concessione di suolo pubblico

L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata dal Sindaco, previa presentazione di specifica richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di commercio su area pubblica.

Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile alla scadenza, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia.

In deroga a quanto previsto dal regolamento comunale per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, qualora il titolare dell'autorizzazione ceda l'azienda o il ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione all'occupazione del suolo pubblico di cui sopra,

sarà volturata a nome del nuovo titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle norme di legge.

Nel caso di trasferimento temporaneo del mercato in altra sede, il Sindaco potrà a richiesta e compatibilmente con gli spazi a disposizione ed in relazione alle esigenze di organizzazione e fruibilità del mercato, rilasciare, per la sola durata del periodo di trasferimento, concessioni ad occupare il suolo pubblico per superfici anche superiori a quelle previste nelle autorizzazioni originarie, senza che ciò costituisca titolo alcuno in sede di ricollocamento.

Il Comune fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione. La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal Comune, in rata unica per ogni anno oppure in due rate di uguale importo.

ART.8 Pulizia dei posteggi

Per la raccolta dei rifiuti e dei residui di qualsiasi natura, i concessionari di posteggi devono usufruire degli appositi contenitori messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

in mancanza, devono, a propria cura e spese, provvedere all'asportazione dei rifiuti stessi o al loro deposito in "sacchi a perdere", da accatastare ordinatamente sull'area del posteggio.

È tuttavia consentito lasciare sul posto i contenitori normalmente usati per confezionare le merci (cassette, cartoni, ecc.), purché vuotati e depositati in perfetto ordine senza intralcio per la circolazione.

ART.9 Presenze sul mercato

Qualora il titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società titolare dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica siano impossibilitati a partecipare al mercato è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare.

Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono comunicare agli Uffici Comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza e presentare entro 15 giorni la documentazione relativa.

ART.10 Gestione del mercato

La gestione e il controllo del mercato settimanale sono affidati all'Ufficio di Polizia Locale che provvederà, tra l'altro, alla:

- rilevazioni delle assenze;
- assegnazione dei posteggi liberi agli spuntisti;
- rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;

- compilazione del registro del mercato;
- relazione annuale della gestione;
- vigilanza sulle attività e sul mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

ART.11 Funzionamento del mercato

Nello svolgimento del mercato vanno rispettate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei documenti autorizzativi;
- obbligo del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
- obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti, delle ordinanze del Ministero della Sanità, dalle disposizioni dell'Asl territorialmente competente e dai regolamenti e disposizioni comunali;
- obbligo di attenersi alle modalità indicate dall'Amministrazione Comunale in relazione alla pulizia ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività mercatale;
- obbligo di non utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo per operatori del settore (venditori musicassette, cd, ecc.);
- obbligo del rispetto della superficie assegnata;
- divieto di appendere merci ai margini degli ombrelloni o occupare superficie riservata al transito pedonale;
- obbligo di mantenere le tende di protezione del banco vendita ad un'altezza minima di 2,20 metri dal suolo;
- divieto di depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale, eccezione fatta per i vasi di fiori ed articoli casalinghi.

ART.12 Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo confermi l'attività di vendita nello stesso settore merceologico e sia in possesso dei requisiti di cui all'art.70 e 71 del D.Lgs 59/2010.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

In caso di subentro per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso, l'autorizzazione viene revocata.

ART.13 Sanzioni e sospensione dell'attività

Per le violazioni al presente Regolamento che non risultano sanzionate dal D.Lgs 114/1998 e dalla L.R. 6/2010 o da altra norma di Legge, si applica la sanzione pecuniaria da €25,00 a €500,00 con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 689/1981.

Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, l'Ufficio di Polizia Locale può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni riguardanti:

- richiamo con diffida;
- sospensione della concessione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano tra le altre, di particolare gravità:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- l'abusiva estensione della superficie autorizzata;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

ART.14 Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e della relativa concessione del posteggio

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la relativa concessione del posteggio potranno essere revocate dal Sindaco nei seguenti casi:

- perdita da parte del titolare dei requisiti di cui all'art.70 e 71 del D.Lgs 59/2010;
- mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per periodi di tempo superiori a quattro mesi per anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- per recidiva, previa diffida scritta, in caso di infrazioni alle norme di legge o alle disposizioni nel presente o di altro regolamento.

In caso di revoca dell'assegnazione del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, il Sindaco dovrà provvedere ad assegnare una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico in sostituzione di quella revocata.

CAPO II: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 15 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 500 metri.

Sul territorio comunale è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di un'ora per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio in un raggio di 300 metri dal luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

ART.16 Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo

Le disposizioni di cui all'art.15 del presente Regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs 228/2001, art.2, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III: FIERE

ART.17 Fiere

Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda alla L.R. 6/2010.

In quanto compatibili si applicano alle fiere e sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

ABROGAZIONI E RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di Legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs 114/1998, alla Legge Regionale 6/2010 e al D.Lgs 59/2010 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.